



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 05 DEL 25 GENNAIO 2016**

Oggetto: Piano Triennale dell'integrità e trasparenza 2016 – 2018. Approvazione.

- Parere favorevole di tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
Il Direttore
Dott. Claudio Bartolini
.....
Firmato in originale
- Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000.
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
.....

L'anno **DUEMILASEDICI** e questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** alle ore **NOVE** nella sala conferenze della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
TADDEI ANDREA	SINDACO DEL COMUNE DI BUGGIANO		XX
BORGIOLO MARCO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
AMIDEI LISA	VICE SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO	XX	
TORRIGIANI ALESSIO	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO		XX
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE		XX
VANNI RINALDO	SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME	XX	
BELLANDI GIUSEPPE	SINDACO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME	XX	
GIURLANI ORESTE	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
GALLIGANI PIER LUIGI	SINDACO DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	XX	
CORDIO DINO	ASSESSORE DEL COMUNE DI UZZANO	XX	
GHERARDESCHI CHIARA	DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE	XX	

E' presente il Presidente della Consulta del Terzo Settore, Rag. Arnaldo Pieri.

Presiede la seduta **Pier Luigi Galligani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS Dott. Claudio Bartolini** incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015, con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 106 del 01.07.2015 con il quale viene nominato il Dott. Paolo Morello Marchese quale Commissario delle Aziende Unità Sanitarie Locali afferenti l'Area Vasta Centro, con decorrenza nomina dal 01 luglio 2015 e con durata limitata incarico alla data del 31 dicembre 2015;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Atteso altresì che l'art. 87 della L.R. 84 del 28.12.2015, prevede che "A decorrere dall'avvio delle nuove aziende sanitarie, i commissari delle aziende USL, di cui all'articolo 13 della l.r. n.28/2015, abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori generali delle costituite aziende per il tempo necessario all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016";

Preso atto della nota prot. n. 0001069 del 12.01.2016 con la quale il Dott. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della Azienda USL Toscana Centro (L.R.T. n.84 del 28.12.2015) delega la Dott.ssa Chiara Gherardeschi a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e*

delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;

Considerato che la SdS con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011;

Visto l'art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni*”, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 comma 35 della L.190/2012 - cd. Legge anticorruzione, prevede l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

L'articolo 10 del medesimo decreto prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, adottino un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che: “... *definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ... Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione*”;

Considerato che il D. Lgs. 33/2013 ha operato una codifica generale ed una riorganizzazione dei principali obblighi in materia di pubblicazione introducendone anche di nuovi e, disciplinando per la prima volta l'istituto dell'accesso civico;

Considerato altresì che il D. Lgs. 33/2013 ha modificato l'art. 11 del D. Lgs. 150/2009 anche al fine di coordinare i contenuti del programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano delle Performance;

Tenuto conto che, con l'approvazione del D. Lgs. 33/2013 si è prevista la creazione nella home page del sito istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche della sezione “Amministrazione Trasparente”;

Vista la deliberazione Civit n. 50/2013 che riprende quanto stabilito dall'art. 11, c. 1 del D. Lgs. 33/2013, ove si “*prevede che il decreto si applichi alle **amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001**, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie previste dal d.lgs. n. 300/1999, e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI*”.

Considerato che, con la redazione del piano s'intende dare attuazione al principio della trasparenza intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, il pieno diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare informazioni dati e documenti pubblicati obbligatoriamente, il libero esercizio dell'accesso civico, l'integrità,

l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Rilevato che, ad oggi, la pubblicazione delle informazioni richieste dalla norma avviene in apposita sezione del Sito istituzionale denominata “*Amministrazione trasparente*”, in formato aperto e riutilizzabile”. Considerato che ad oggi questo Consorzio non aveva il “*Piano triennale della trasparenza*”, ma aveva già creato, sul proprio sito istituzionale - www.sdsvaldinievole.it -, la sezione “*Amministrazione Trasparente*”, già strutturata con le indicazioni dei servizi responsabili della produzione dei dati, e quindi liberamente consultabile;

Preso atto che si tratta pertanto di approvare il predetto Programma alla luce di quanto già predisposto ed, ai nuovi obblighi previsti dalle disposizioni successivamente entrate in vigore;

Dato atto che con propria deliberazione, l'Assemblea dei Soci n. 9 del 15.04.2013, ha provveduto ad individuare nel Direttore della Società della Salute della Valdinievole – Dott. Claudio Bartolini – il responsabile per la prevenzione della corruzione e, ritenendo opportuno che lo stesso sia individuato anche come responsabile della trasparenza cui compete tra gli altri il compito di redigere il Piano dell'integrità e della trasparenza della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 8 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì che il presente atto non necessita del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Preso atto che la presente seduta è stata registrata e che la documentazione relativa è conservata agli atti di questa SdS;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – Triennio 2016 – 2018” della SdS Valdinievole unitamente ai suoi allegati;
3. di dare atto che il Programma di cui al precedente punto 1) costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione della SdS Valdinievole;
4. di prendere atto il Responsabile della trasparenza per la SdS Valdinievole è il Dott. Claudio Bartolini, Direttore della Società della Salute della Valdinievole, già responsabile

dell'anticorruzione, cui è demandato il coordinamento e l'attuazione del Programma in questione;

5. di stabilire che il termine ultimo per la l'adeguamento del sito istituzionale internet con i dati e le informazioni richieste è il 31.03.2016;
6. di stabilire altresì che, in caso di modifiche che si renderanno necessarie per effetto dell'introduzione di una diversa normativa da parte del legislatore o dell'ANAC, le stesse possano essere apportate al presente Piano direttamente dal Responsabile della trasparenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
8. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione e al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonché agli eventuali interessati;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
11. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Premessa

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e integrità, la Società della Salute della Valdinievole intende dare attuazione al principio della trasparenza recentemente riordinato dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di diversi interventi normativi. Innanzitutto con l'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'integrità nella pubblica amministrazione*" che ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e, ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani Triennali di prevenzione della corruzione.

La legge ha conferito, inoltre, una delega, al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il D. Lgs. 33/2013 in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013). Del resto in questi ultimi anni l'attività della pubblica amministrazione è stata caratterizzata da un progressivo processo di coinvolgimento del cittadino e dei così detti portatori di interessi di determinate categorie di utenti. L'accessibilità ai documenti, alle informazioni ed alle attività della pubblica amministrazione si è progressivamente evoluta dal riconoscere tale possibilità a soggetti in una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini, sino ad evolversi nel concetto della pubblicità, ovverosia della pubblicazione di determinati documenti ed informazioni nei siti istituzionali delle amministrazioni a disposizione di chiunque abbia interesse ad accedervi.

Nel decreto è specificato che le misure del Programma Triennale della trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano Triennale della prevenzione e corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il D. Lgs. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistemizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti. Prevede, inoltre, all'art. 10, che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che individui le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma diviene, quindi, uno degli elementi fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione delle attività poste in essere e ad alimentare un clima di fiducia, di confronto e crescita con i cittadini.

Esso è intervenuto sui Programmi Triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Piano delle Performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della Trasparenza e degli OIV e è stata prevista la creazione nella *home page* del sito internet istituzionale degli enti della sezione "Amministrazione trasparente" che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11 co. 8 del D. Lgs. 150/2009.

Nello specifico la nuova sezione dovrà essere articolata in sotto sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del D. Lgs. 33/2013. Infine, il decreto provvede ad implementare il sistema di controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), con la deliberazione n. 50 del 4 Luglio 2013 ha redatto le "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*

2014-2016” che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.

Riferimenti normativi

1. Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- d lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”;
- delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, contenenti indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT ad ottobre 2011;
- delibera n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contenenti le indicazioni integrative e gli approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni;
- linee guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione. Tali linee guida prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;
- delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art.1 comma 15) stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tale comma prevede inoltre che nei siti web istituzionali siano pubblicati anche i bilanci e i conti consuntivi dell’amministrazione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di

produzione dei servizi erogati ai cittadini (per le informazioni sui costi prevede che l'Autorità predisponga un apposito schema-tipo);

- d. lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
- circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”;
- delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
- delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)”;
- circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”.

Introduzione.

2.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Secondo l’articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 “Il programma per la trasparenza e l’integrità costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Pertanto il presente programma per la trasparenza deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e, di conseguenza, il presente programma devono considerarsi a carattere transitorio e provvisorio, approvati nelle more di definizione delle “intese”, da assumere in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’art. 1 comma 60 della L. 190/2012), grazie alle quali gli enti locali potranno conoscere gli esatti contenuti del piano anticorruzione e del correlato programma per la trasparenza.

Il presente programma è redatto sulla base e tenendo conto delle indicazioni delle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” redatte da CIVIT (deliberazione 50/2013).

2.2. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Il programma triennale della trasparenza e l’integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall’organo d’indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente.

Il programma triennale della trasparenza e integrità deve in sintesi contenere:

1. gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
2. le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura dell’integrità e della legalità;
3. i portatori d’interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
4. i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti. Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del decreto legislativo 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate da CIVIT indica le principali azioni e le linee di intervento che la Società della Salute intende seguire nell'arco del triennio 2016 – 2018 in tema di trasparenza.

2.3. Obiettivi del programma.

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse,
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3 Organizzazione dell'Ente e Responsabili.

La Giunta Esecutiva della SdS, su proposta del Responsabile della trasparenza, approva annualmente il programma triennale della Trasparenza e della integrità ed i relativi aggiornamenti.

3.1 Organizzazione e funzioni dell'amministrazione.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in Aree Organizzative o Unità Funzionali. Al vertice di ciascuna è posto un responsabile, individuato con apposito decreto del Direttore del Consorzio.

3.2. Il Responsabile della trasparenza.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co 7 della L. 190/2012) è individuato nella figura del Direttore del Consorzio.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione è stato individuato e designato dall'Assemblea dei Soci della SdS Valdinievole con delibera n. 9 del 15.04.2013 nella persona del direttore del Consorzio SdS Valdinievole Dott. Claudio Bartolini.

Nella Società della Salute della Valdinievole ciascuna area provvede all'assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza in maniera autonoma in quanto attività accessoria alle funzioni di competenza, e considerato che l'attuazione del principio di trasparenza definito con l'art. 1 del D. Lgs. 33/2013 necessita di uno specifico servizio intersettoriale, strumentale all'assolvimento delle attività previste dalla norma e che comunque, nelle more dell'adeguamento della struttura dell'ente a tale intervenuta esigenza è necessario procedere alla individuazione del responsabile per la trasparenza. Il

Direttore della SdS assolve anche a tale funzione quale responsabile per la trasparenza della SdS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013.

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento annuale di quanto contenuto nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità. A tale fine il responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle diverse Aree dell'Ente.

I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, sono quelli di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. In caso di inottemperanza e inadempimento, segnala l'inadempimento, come individuato al successivo paragrafo 7 "Sistema di monitoraggio interno". Il responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

3.3. Fasi e soggetti responsabili: Responsabili di Aree e Organismo Indipendente di Valutazione.

Ai responsabili delle Aree compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità e l'attuazione delle relative previsioni (CIVIT deliberazione 2/2012), ed in particolare la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all'allegato A) del presente programma e secondo le procedure organizzative di seguito definite. Infatti l'articolo 43 comma 3 del D. Lgs. 33/2013 prevede che i "dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Nell'allegato A del presente comma sono individuati:

- a) i dati da pubblicare;
- b) i riferimenti normativi;
- c) la denominazione dei singoli obblighi;
- d) i contenuti;
- e) la frequenza degli aggiornamenti;
- f) l'Area di competenza (settore organizzativo depositario degli atti, delle informazioni e dei documenti da pubblicare);

I predetti responsabili d'Area sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

L'organismo indipendente di valutazione esercita un'attività d'impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma.

L'OIV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (CIVIT 2/2012).

4. Le iniziative di comunicazione e diffusione della trasparenza.

La SdS è già impegnata sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e sviluppo della cultura dell'integrità.

Il consorzio darà divulgazione di questo Programma per la trasparenza e l'integrità e del Piano di prevenzione della corruzione mediante il proprio sito internet (sezione "Amministrazione Trasparente") ed, eventualmente, altri strumenti ritenuti idonei.

1. fissare appositi incontri con gli organi d'informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di consumatori e associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del programma triennale della trasparenza e integrità e, più in generale, il Piano di prevenzione della corruzione;

2. organizzare, apposite giornate espressamente dedicate alla trasparenza.

La conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e consapevole informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Per tale ragione, obiettivo primario della SdS Valdinievole, nella fase attuale di ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on-line. La realizzazione di tale obiettivo avverrà attraverso le seguenti molteplici iniziative:

a) Adeguamento delle Carte dei servizi

La SdS Valdinievole intende adeguare le carte della qualità dei servizi, integrando quelle esistenti, per innalzare lo standard qualitativo dei servizi resi dalla stessa, sempre in connessione con i principi di trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa.

b) Attività di formazione

La SdS Valdinievole, nell'ambito del piano di formazione, intende attivare specifici percorsi formativi in materia di trasparenza, integrità e rispetto della privacy, attraverso l'organizzazione di incontri, forum, ecc. per la condivisione di best practice, esperienze, risultati.

c) Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti

La SdS Valdinievole, nell'ambito del piano di formazione, intende attivare specifici percorsi formativi con l'obiettivo di migliorare la chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi.

4.1. Il sito web istituzionale della Società della Salute della Valdinievole.

Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'Amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale www.sdsvaldinievole.it.

Per consentire un'agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 33/2013 sul sito web della SdS Valdinievole, nella *home page*, è riportato in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa sopra citata.

4.2. La posta elettronica.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale (acquisita in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Legge 69/2009), censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc.).

4.3. L'Albo Pretorio on line.

La legge n. 69/2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica – riconosce l'effetto di pubblicità legale soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'art. 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s'intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. L'Amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° maggio 2009: l'Albo Pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi Amministrazione Trasparente).

4.4. Piano della Comunicazione.

La SdS non ha un proprio piano della comunicazione.

5. L'organizzazione per l'attuazione del programma.

5.1. Sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente” – Procedure organizzative.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione trasparente”.

Pertanto compete a ciascun responsabile di area, rispetto alle materie di propria competenza, di cui all'Allegato A del presente programma per la trasparenza e l'integrità, trasmettere alla struttura incaricata dell'inserimento dei dati e della gestione e redazione del sito istituzionale web (Area funzionale della programmazione e della promozione della salute) tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione trasparente, secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti.

Spetta ai singoli responsabili di Area definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da trasmettere di propria competenza.

Il responsabile di Area trasmette – anche tramite i responsabili dei procedimenti e i propri collaboratori, eventualmente, quando nominati, utilizzando i referenti della comunicazione così come definito nel Piano della Comunicazione – i dati, gli atti e i documenti da pubblicare, concordando con l'Area.

Per quanto attiene alle modalità operative dell'inserimento dei dati sul sito internet istituzionale, si sottolinea che l'art. 43, comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede “che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

5.2 Sito web istituzionale – sezione amministrazione trasparente – struttura.

La tabella allegata al decreto legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione – amministrazione trasparente – del sito web. Le sotto sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Nel sito web istituzionale della SdS nella home page, è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9 del D. Lgs. 33/2013).

Tale sezione “Amministrazione trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del decreto legislativo n. 33/2013 e delle linee guida di CIVIT “per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016” (Delibera Civit n. 50/2013).

Ai fini di agevolare l'utente, nella prima pagina di Amministrazione trasparente, oltre che la sezione e le sotto sezioni di primo e di secondo livello, è evidenziato anche il contenuto delle sotto sezioni di secondo livello; questo consente di comprenderne immediatamente il contenuto e di agevolare quindi la ricerca delle informazioni.

In ogni caso l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto legislativo n. 33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti" (si rimanda la riguardo al successivo paragrafo 9).

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione – Amministrazione trasparente – informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'Amministrazione.

I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati nel tempo per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti d'interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente" sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.

5.3 Tabella A allegata al Programma.

Nella tabella, allegato A del presente Programma per la trasparenza e integrità oltre alla struttura della sezione "Amministrazione Trasparente" (strutturata sulla base di quanto previsto dalla tabella dell'allegato del D. Lgs. 33/2013), sono fra l'altro indicate anche:

- Colonna A: indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
- Colonna D: denominazione del singolo obbligo;
- Colonna E: contenuti, documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione e/o riferito a ciascun singolo obbligo (elaborati anche tenendo conto delle linee guida di CIVIT);
- Colonna F: frequenza e modalità di aggiornamento. Posto che l'aggiornamento dei dati deve essere sempre "tempestivo", sono previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento: tempestivo, annuale, trimestrale, semestrale.
- Colonna G: indicazione dell'Area competente (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare);

5.4 Sito web istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" – tempi d'attuazione.

Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazioni e di documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del decreto 33/2013 come meglio dettagliati nella Tabella allegata allo stesso decreto, già dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal decreto 33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il

sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le informazioni che invece questo obbligo precedentemente non avevano.

Pertanto, in via straordinaria ed esclusivamente per il 2016 tale termine è stabilito nel 31.03.2016.

Successivamente troverà applicazione il principio della tempestività di pubblicazione, come precisato nel paragrafo che segue.

6. Tempestività di aggiornamento.

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "tempestivo" secondo il decreto legislativo n. 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alla finalità della norma.

Pertanto, al fine di rendere oggettivo il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazioni di documenti.

7. Sistema di monitoraggio interno.

Il responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando, ove diverso, al Direttore della SdS anche in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, e all'Oiv eventuali significativi scostamenti (in particolare nei casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'OIV vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012) tenendone conto nella scheda di valutazione i risultati derivanti dal presente Programma.

8. Disposizione in materia di protezione dei dati pubblicati.

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, co. 2 del D. Lgs. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione (sia nell'Albo Pretorio on line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).

In particolare si richiama quanto disposto dall'art. 4 co. 4 del D. Lgs. 33/2013 secondo il quale "nei casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4 co. 6 del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale".

Si richiama quindi i responsabili di Area a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

9. Altri dati pubblicati.

Nella sotto-sezione "Altri contenuti" della sezione Amministrazione trasparente" possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e/o non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate.

Attualmente, rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, sono state inserite le seguenti voci che dovranno contenere le relative informazioni e documenti, anche tenuto conto della deliberazione CIVIT n. 50 del 04.07.2013 (materie soggette ad essere implementate):

Prevenzione della Corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Responsabile prevenzione della corruzione
Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione;
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione;
Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT
Atti di accertamento delle violazioni.

Accesso Civico.

Responsabile per la trasparenza;
Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia

Accessibilità e catalogo di dati e banche dati

Altro

Spese di rappresentanza
Spese di missione
Spese per Organi di Governo
Controlli interni
Collegio dei revisori dei conti
Privacy

Allegato A – Struttura della Sezione “Amministrazione Trasparente”

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)			
	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)	a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	Annuale	
Disposizioni generali	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	I riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti. Con riferimento alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	All'emanazione della legge/provvedimento	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		Annuale	
	Attestazioni OIV o di struttura analoga			Annuale	
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14	Art. 13 Propria organizzazione: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art. 14) Componenti degli organi di indirizzo politico	Tempestivo	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47			
	Spese di rappresentanza	art. 28, c. 1			
Organizzazione	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)	Art. 13 Propria organizzazione: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;	Tempestivo al variare dell'organizzazione	
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	Art. 13 Propria organizzazione: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Trimestrale	
Consulenti e collaboratori	Incarichi a soggetti privati	art. 15, c. 1, 2	Pubblicazione e aggiornamento in forma tabellare delle informazioni relative ai Collaboratori e Consulenti. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario pubblicare: a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico b. il curriculum vitae c. il compenso d. l'oggetto e. durata dell'incarico	Tempestivo	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 4, 5	Pubblicazione e aggiornamento in forma tabellare delle informazioni relative agli organi di vertice	Tempestivo alla nomina,	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane

		In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario pubblicare: a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico b. il curriculum vitae c. il compenso con evidenza della parte variabile o legata alla valutazione di risultato	annuale per l'aggiornamento	
Dirigenti: nominativi e CV Dirigenti e Pos. Org.	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3	I curricula e i compensi dei soggetti di cui all'Art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. 5 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organico di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'Art. 1, commi 39 e 40, della Legge 6 / 11/2012, n. 190	Tempestivo alla nomina, annuale per l'aggiornamento	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Curriculum e retribuzione del Direttore	Art. 10, co. 8 lett. d		Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)		Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2	1 Le pubbliche amm.ni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2 Le pubbliche amm.ni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane

			indirizzo politico.		
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Tempestivo	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Codice disciplinare				Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)	c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;	Tempestivo all'atto della nomina	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Bandi di concorso	Bandi di concorso	art. 19	1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Tempestivo	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Concorsi interni e progressioni	Art. 19			Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	Piano e relazione di cui al D.L.gs. 150/09, art. 10.	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane

	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal Personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Annuale	Ufficio Gestione affari generali e risorse umane
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3		Annuale	
	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3		Annuale	
Enti controllati	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3	a) elenco degli enti pubblici comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima; b) elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria; c) l'elenco degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo dell'amministrazione. Adempimenti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 22	Annuale	
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3		Annuale	
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	d) rappresentazioni grafiche evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.	Annuale	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	1 Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.	Semestrale	
	Tipologie di procedimento: 1. Assegni di maternità e assegno per il nucleo familiare; 2. Accesso al Fondo della non auto sufficienza; 3. Accreditalimento delle strutture dei servizi alla persona del sistema sociale integrato	art. 35, c. 1, 2	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile	Trimestrale	Ufficio delle A.O. /U.F.

per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo

2 Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto Semestrale

Monitoraggio tempi procedimentali

art. 24, c. 2

			dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	<p>2.3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:</p> <p>a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>b) le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p> <p>c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.</p>	Annuale
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Semestrale
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		Semestrale
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	art. 25	<p>1 Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:</p> <p>a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le</p>	Annuale

Bandi di gara e contratti	Bandi di gara	art. 37, c. 1, 2	<p>imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento;</p> <p>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p> <p>1 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2 Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p>	Tempestivo	
	Legge anticorruzione				
	Criteri e modalità	art. 26, c. 1	<p>1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.</p> <p>Art. 27 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>	Tempestivo	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27			
	Albo dei beneficiari			Tempestivo	Ufficio Gestione

					economico-finanziaria
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	1 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità'.	Annuale	Ufficio Gestione economico-finanziaria
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	Annuale	Ufficio Gestione economico-finanziaria
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare: elenco e gestione	art. 30	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti,	Annuale	Ufficio Gestione economico-finanziaria
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	Ufficio Gestione economico-finanziaria
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli e rilievi sull'amministrazione	art. 31, c. 1	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività' dell'amministrazione o di singoli uffici.	Tempestivo	
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Annuale	
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5	2 Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;	Annuale	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)	2 Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Annuale	
	Liste di attesa	art. 41, c. 6	6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	Tempestivo	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività' dei pagamenti».	Annuale	Ufficio Gestione economico-finanziaria
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5	Annuale	Ufficio Gestione economico-finanziaria

Opere pubbliche	art. 38	<p>del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.</p>	Tempestivo	Ufficio Gestione economico-finanziaria
Pianificazione e governo del territorio	art. 39	<p>1 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo</p>	Annuale	Ufficio Gestione economico-finanziaria Ufficio Gestione economico-finanziaria
Informazioni ambientali	art. 40			

Strutture sanitarie private accreditate	art. 41, c. 4	11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.	Annuale
Interventi straordinari e di emergenza	art. 42	<p>4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.</p> <p>1Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p>	Tempestivo
Altri contenuti			
		Buone prassi	
		Consigliera di Parità	
		Comitato unico di garanzia per le parità opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	
		Controllo di gestione	
		Garante della comunicazione	
		Portale dei fornitori e dei creditori	
		Privacy	
		Tributi	

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Galligani
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Claudio Bartolini
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 25.01.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 25.01.2016

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini